

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 43/2003.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 1° luglio 2003;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6 con la quale l'Autorità portuale di Civitavecchia è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto relativi agli esercizi finanziari dal 1998 al 2001, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento all'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione Dott. Giovanni Bencivenga e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1998 al 2001;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi

- corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione
- della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1998 al 2001 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Autorità portuale di Civitavecchia l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Giovanni Bencivenga

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 4 luglio 2003.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITA-
VECCHIA PER GLI ESERCIZI DAL 1998 AL 2001

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
----------------	------	----

PARTE PRIMA

Aspetti ordinamentali, organizzativi e funzionali

1. L'evoluzione del quadro normativo di riferimento ..	»	15
2. I compiti istituzionali e le risorse	»	18
2.1. Le funzioni	»	18
2.2. I mezzi finanziari	»	20
3. Il potere regolamentare	»	24
4. Gli strumenti programmatici	»	26
4.1. Il piano operativo triennale	»	26
4.2. Il piano regolatore portuale	»	29
5. Gli organi	»	30
6. Il personale ed i suoi costi	»	34

PARTE SECONDA

L'andamento della gestione

7. Servizi di interesse generale	»	43
8. Dismissioni e partecipazioni societarie	»	45
8.1. Processo di dismissione	»	45
8.2. Le società partecipate	»	52
9. La ristrutturazione e l'ampliamento del porto	»	55
10. I lavori di manutenzione	»	58
11. Attività promozionale	»	64
12. Cenni sulle caratteristiche del traffico	»	67
13. Attività autorizzativa e concessiva; gestione del de- manio portuale	»	70
14. Il lavoro portuale	»	75

PARTE TERZA

Le risultanze contabili

15. La previsione e la rendicontazione	»	78
16. Valutazione complessiva dei risultati	»	81

17. La contabilità finanziaria	<i>Pag.</i>	82
17.1. Le entrate in particolare	»	86
17.2. Le spese in particolare	»	92
18. La situazione amministrativa	»	97
19. La contabilità economica	»	103
20. La contabilità patrimoniale	»	107
 PARTE QUARTA		
<i>Considerazioni conclusive</i>	»	113

Premessa

La presente relazione ha per oggetto il risultato del controllo eseguito dalla Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Civitavecchia relativa agli anni 1998-2001, ¹ con riferimento esteso alle vicende di maggiore rilievo intervenute fino a data corrente.

Essa viene resa al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, nell'esercizio del controllo svolto dalla Corte sulla base degli artt. 4, 5 e 6 della medesima legge, conformemente a quanto dispone l'art. 8 bis del D.L. n. 457 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1998, che ha sostituito il 4° comma dell'art. 6 della legge n. 84 del 1994 di riordino della legislazione in materia portuale ².

¹ Il precedente referto, riguardante gli esercizi dal 1995 al 1997, è pubblicato in Atti parlamentari, XIII Legislatura, Doc. XV n. 135.

² In precedenza il controllo esercitato dalla Corte era concomitante, svolto, cioè, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259 del 1958, attraverso un proprio magistrato che assisteva alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente.

PARTE PRIMA**Aspetti ordinamentali, organizzativi e funzionali****1. L'evoluzione del quadro normativo di riferimento**

L'Autorità portuale di Civitavecchia appartiene al gruppo delle diciotto Autorità istituite - quali enti pubblici non economici - nei maggiori porti direttamente dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 di "riordino della legislazione in materia portuale".

Questa legge rivede in modo organico la realtà portuale, tracciandone il complessivo riassetto dal punto di vista pianificatorio, strutturale, organizzativo ed operativo. Essa assume a criterio fondamentale la privatizzazione dei beni e delle attività produttive delle preesistenti "organizzazioni portuali" (enti e consorzi portuali) e l'attribuzione ai nuovi enti (autorità) delle sole funzioni pubblicistiche di gestione del demanio portuale, nonché di programmazione, coordinamento e controllo delle attività produttive (commerciali e industriali) esercitate nell'ambito portuale.

Sulla normativa di riordino si sono susseguite frequenti ed incisive modificazioni ed integrazioni; altri interventi legislativi e regolamentari sono intervenuti su materie di competenza delle autorità portuali. Le caratteristiche salienti del quadro normativo attuale, quale risulta dalle sopravvenute disposizioni, sono state tracciate dalla Corte in varie relazioni al Parlamento, alle quali può farsi, per concisione espositiva, riferimento³. Comunque, di alcuni provvedimenti normativi successivi alla legge di riordino sarà fatta menzione nei paragrafi successivi, in relazione all'incidenza sugli argomenti oggetto di specifica trattazione.

In questa sede va introduttivamente ricordato, a proposito dell'evidenziato criterio ispiratore della legge di riordino, che nel caso del

³ Si veda, in particolare, la relazione sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Napoli per gli esercizi 1996-1998, in Atti parlamentari, XIII Legislatura, Doc. XV, n. 218.

porto di Civitavecchia, la precedente organizzazione portuale era costituita dal Consorzio autonomo dello stesso porto, ente pubblico economico, operante fin dal 1963.

Per portare a compimento il disegno innovatore della legge medesima, doveva essere disposta - entro un breve periodo - la dismissione dei beni, delle infrastrutture e delle attività operative del Consorzio, attraverso la trasformazione in una o più società private o imprese cooperative e/o attraverso la concessione a favore di imprese che assumessero l'utilizzazione di detti beni e del personale, per l'esercizio delle relative attività in condizioni di concorrenza.

Sul grado di realizzazione di tale complessa operazione di privatizzazione, rimasta completamente inattuata fino al 1997, come evidenziato nella precedente relazione, a causa del protrarsi del periodo transitorio previsto dalla legge ⁴, si riferirà in prosieguo (vedasi par. 8).

Sembra opportuno fare un accenno prospettico a proposito dell'assetto normativo delle autorità portuali, sul quale verrà comunque a spiegare incidenza l'attuata modifica del titolo V della Costituzione (L.C. 18 ottobre 2001 n. 3). In base al testo vigente - e salva l'ulteriore revisione preannunciata - da una parte, lo Stato conserva la legislazione esclusiva sulla materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali (nuovo art. 117 della Costituzione, comma 2, lett. g), dall'altra (successivo comma 3) la materia relativa ai porti ed alle grandi reti di trasporto e di navigazione rientra tra quelle soggette a legislazione concorrente, nelle quali spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione statale.

Ne consegue che, nella singolare situazione di promiscua competenza legislativa relativamente alla materia in esame - specie per quanto riguarda

⁴ Il nuovo testo dell'art. 20 della legge di riordino, come riformulato dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 convertito con modificazioni dalla l. 23 dicembre 1996, n. 647, dichiara applicabili le previgenti disposizioni finchè non fossero entrate in vigore le norme attuative della stessa legge di riordino e prevede anche che fino alla data dell'avvenuta dismissione la precedente organizzazione portuale e l'autorità coesistano, considerate come un unico soggetto, anche ai fini tributari.